

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5941 del 18/11/2022 |
| Oggetto | Titano Ecologia SRL , Strada Degli Ascritti, 7 Falciano Repubblica di San Marino (RSM) - NOTIFICA SM0988 Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento . |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6199 del 17/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento

Notifica: **SM0988**

Notificatore: **Titano Ecologia SRL** – Strada Degli Ascritti, 7 Falciano Repubblica di San Marino (RSM).

Produttore: **Ecologia Sammarinese SRL** – Strada Degli Ascritti, 7 Falciano Repubblica di San Marino (RSM).

Destinatario/impianto intermedio: **Rimondi Paolo s.r.l.** Via Agucchi n ° 84 Comune di Bologna (BO)

Operazione di trattamento: **Operazione di Recupero R12** (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)

Vettore **Rimondi Paolo s.r.l.** Via Agucchi n ° 84 Comune di Bologna (BO)

Allegati: Itinerario, (Allegato)

Approvazione della notifica SM988

I. Decisione

1. **La notifica SM988** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:
 - codice EER: **13. 02. 05***(*oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati*)
 - quantità totale: **30 tonnellate**
 - tipo di imballaggio: **autobotte**
 - stato fisico: **liquido**destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società **Rimondi Paolo s.r.l.** Via Agucchi n ° 84 Comune di Bologna (BO) per essere sottoposti all'operazione di recupero R12,
è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
2. la presente Decisione è valida **fino al 20 novembre 2023;**
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono

differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società **Titano Ecologia SRL** competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna¹ – Unità Rifiuti ed Energia**, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

1. Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM0988;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento indicato nella notifica, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
6. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

¹ In Breve AACM

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze imprevedute non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. **ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.; Rimondi Paolo s.r.l. dovrà inserire in SISPED i movimenti previsti con le medesime tempistiche.
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto smaltimento intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione **i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Rimondi Paolo S.r.l. Via Agucchi n ° 84**

Comune di Bologna (BO).

7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di smaltimento intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto di smaltimento finale (quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti) un certificato che attesta l'avvenuto completamento della successiva operazione di recupero finale dei rifiuti. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati (informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006) rilasciati dall'impianto finale gestito dalla Società **Itelyum Regeneration S.r.l. di Pieve Fissiraga (LO)**, con sede legale ed operativa via Tavernelle n.19 a cui verranno conferiti, al fine dello svolgimento dell'operazione di recupero finale R9, i suddetti rifiuti.
8. **Rimondi Paolo S.r.l.**, quale impianto intermedio dei rifiuti notificati, è tenuto ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "**SISPED**" presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
9. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;

12. i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

IV. Motivazioni

L'Autorità competente di spedizione il Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, ha trasmesso con nota del 24/10/2022 rep. n. TTR prot. 2022/0760 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con PG. 2022/176984 del 26/10/2022.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Arpae AACM, ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni in data 28/10/2022 PG/2022/178821.

Il notificatore ha presentato la documentazione integrativa in data 03/11/2022, PG2022/180647, costituita dal contratto tra produttore e notificatore, e spese istruttorie.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La società Ecologia Sammarinese SRL di San Marino è il produttore del rifiuto, mentre il notificatore è Titano Ecologia SRL, come evidenziato nel contratto allegato.

L'impianto di destinazione intermedio è in possesso di valida autorizzazione AIA n. DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020 rilasciata da ARPAAE, per il recupero dei rifiuti in oggetto.

I diritti amministrativi per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia, pari a 258,23 €, sono conformi all'allegato 4 al DM 370/98 e sono stati pagati mediante sistema pagoPa in data 3/11/2022.

Sulla base della documentazione presentata e le motivazioni sopra richiamate si propone

l'autorizzazione scritte alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana ²
Dott.ssa Patrizia Vitali
*(documento firmato digitalmente)*³

Allegati: - Itinerario

Il presente documento, composto da n. 6 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

2 Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

3 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.